

28 ottobre 2008 verbale n. 1 Sai/2008	pagina 1/3
--	------------

Oggi, in Venezia, nella sala di riunione alle ore 12,00 è stato convocato il senato accademico integrato ai sensi dell'articolo 18, comma 1 dello statuto di Iuav con nota del 22 ottobre 2008, prot. n. 15542, tit. II/cl. 4/fasc. 1, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento generale di ateneo.

Sono presenti i sottoelencati signori, componenti il senato accademico dell'Università Iuav:

prof. **Carlo Magnani** rettore  
 prof.ssa **Matelda Reho** prorettore  
 prof. **Giancarlo Carnevale** preside della facoltà di architettura  
 prof. **Medardo Chiapponi** preside della facoltà di design e arti  
 prof. **Domenico Patassini** preside della facoltà di pianificazione del territorio  
 prof. **Fulvio Zezza** direttore del dipartimento di costruzione dell'architettura  
 prof. **Luciano Vettoretto** direttore del dipartimento di pianificazione  
 prof. **Renato Bocchi** direttore del dipartimento di progettazione dell'architettura  
 prof. **Renzo Dubbini** direttore del dipartimento di storia dell'architettura  
 prof. **Agostino Cappelli** direttore del dipartimento di urbanistica  
 prof. **Paolo Morachiello** mandatario del rettore  
 prof. **Alberto Ferlenga** mandatario del rettore  
 sig.ra **Marta Montevecchi** rappresentante degli studenti  
 sig. **Dario Opportuni** rappresentante degli studenti / esce alle ore 13,15  
 sig. **Panagiotis Voulgaris** rappresentante degli studenti  
 dott. **Aldo Tommasin** direttore amministrativo

Presiede il rettore, prof. Carlo Magnani, che verificata, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto, la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il senato accademico integrato dichiara aperta la seduta alle ore 12,35.

A tale riguardo informa il senato che non sono presenti alla seduta le rappresentanze del personale tecnico e amministrativo dell'ateneo, di cui all'articolo 6, comma 3 dello statuto, in quanto le stesse non sono state elette.

Esercita la funzione di segretario il direttore amministrativo, dott. Aldo Tommasin.

Il senato accademico integrato ai sensi dell'articolo 18, comma 1 è stato convocato con il seguente **ordine del giorno**:

1. Presentazione proposta di modifiche allo statuto di Iuav

Partecipano alla seduta il prof. Marco Dugato, mandatario del rettore per le attività inerenti gli affari istituzionali e, in rappresentanza del dipartimento delle arti e del disegno industriale, il decano del dipartimento stesso, prof. Paolo Legrenzi.

Sul seguente argomento iscritto all'ordine del giorno il senato accademico integrato ai sensi dell'articolo 18, comma 1 dello statuto:

**1. Presentazione proposta di modifiche allo statuto di Iuav** (rif. delibera 1 Sai/2008/Da-ai)

*Alle ore 13,15 esce il sig. Dario Opportuni.*

delibera di approvare lo statuto di Iuav, con il voto contrario del prof. Giancarlo Carnevale e dei signori Marta Montevecchi e Panagiotis Voulgaris sulle modifiche proposte all'articolo 11 (Il dipartimento Iuav per la ricerca).

Con riferimento all'articolo 5 (Il senato accademico) comma 3, lettera h), il senato accademico unanimemente precisa che:

- le candidature sono da intendersi come candidature di ateneo e i programmi elettorali devono esplicitare le misure che si intendono adottare per lo sviluppo della ricerca;
- i tre membri sono eletti in collegi distinti.

il segretario	il presidente
---------------	---------------

<p><b>28 ottobre 2008</b> verbale n. 1 Sai/2008</p>	<p>pagina 2/3</p>
---	-------------------

Nel corso della discussione intervengono:

- il prof. **Giancarlo Carnevale**, il quale dichiara di non condividere quanto disposto dall'articolo 11, comma 3 del nuovo statuto in merito alla nomina del direttore del dipartimento luav per la ricerca. Ritiene infatti che tale carica debba essere elettiva e che l'elettorato attivo e passivo debba essere costituito dai docenti responsabili delle unità di progetto, così come per l'elezione dei componenti della giunta del dipartimento.

- il sig. **Panagiotis Voulgaris**, il quale rileva che rispetto allo statuto attualmente in vigore, nel nuovo testo è previsto un maggior numero di componenti del senato accademico direttamente nominati dal rettore.

Anche in considerazione di quanto sopra rilevato ribadisce il proprio voto contrario sulle modifiche all'articolo 11, in quanto ritiene che la carica di direttore del dipartimento debba essere elettiva;

- la prof.ssa **Matelda Reho**, la quale, facendo riferimento all'articolo 11, comma 3 dello statuto ed in particolare alla nomina del direttore di dipartimento, rileva la necessità di considerare in modo differente l'elezione del rettore, che dovrà esplicitare nel programma elettorale anche gli elementi relativi alla ricerca, sulla quale si assumerà la responsabilità;

- il prof. **Agostino Cappelli**, il quale rileva che sulla base delle modifiche statutarie il rettore, all'inizio di ogni mandato, sarà chiamato a nominare il proprio staff, del quale faranno parte anche il direttore della scuola di dottorato e il direttore del dipartimento luav per la ricerca. A tale riguardo propone che ogni candidato durante la campagna elettorale espliciti i componenti dello staff che intende nominare una volta vinte le elezioni;

- il prof. **Luciano Vettoreto**, il quale rileva che la nuova figura del direttore del dipartimento luav per la ricerca svolge il compito di coordinamento e omogeneizzazione delle istanze presentate dalle unità di progetto che sono governate dai relativi responsabili. In questo modo le unità di progetto divengono elemento principale del sistema della ricerca di luav;

- il prof. **Alberto Ferlenga**, il quale rileva che le modifiche previste dall'articolo 11 dello statuto sono finalizzate alla rifondazione di un apparato che si stava logorando, mettendo al centro delle strutture la ricerca. Le unità di progetto, alle quali potranno partecipare sullo stesso piano tutti i docenti e ricercatori, dovranno richiedere servizi e strutture adeguate che siano in grado di rispondere al principio di efficienza.

In particolare il consiglio e la giunta del dipartimento potranno formulare tali richieste al direttore del dipartimento stesso;

- il prof. **Domenico Patassini**, il quale rileva che la ricerca costituisce uno dei pilastri fondamentali del mandato del rettore e in questo modo viene definito un grado di responsabilità.

Rileva inoltre che l'articolo, 5 comma 1 precisa adeguatamente i poteri del senato accademico, anche se propone di potenziare ulteriormente quanto disposto alla lettera a) inserendo la questione della valutazione;

- il prof. **Medardo Chiapponi**, il quale rileva che, rispetto ai vecchi dipartimenti, la nuova struttura della ricerca risulta essere maggiormente diffusa e distribuita.

In particolare sottolinea il ruolo della giunta e del consiglio del dipartimento per quel che riguarda il decentramento delle politiche di ricerca dell'ateneo;

- il prof. **Renato Bocchi**, il quale, premettendo di aver sempre faticato a digerire del tutto l'ipotesi della formazione di un unico dipartimento per la ricerca, dichiara di aver sempre condiviso e continuato a condividere l'importanza di una riforma dell'assetto della ricerca in senso tematico e operativo così come si prospetta nelle proposte di modifica dello statuto e del regolamento, con la formazione delle nuove aree e unità di ricerca tematica.

Ritiene inoltre che allo stato delle cose, sia assolutamente necessario pervenire in tempi rapidi a un chiarimento della governance istituzionale dell'ateneo.

Pertanto si dichiara favorevole all'avvio del processo proposto e alla sua verifica attraverso la consultazione del corpo docente e attraverso la sperimentazione nel 2009 prospettata dal rettore.

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

Il suo favore significa tuttavia un'adesione e un rafforzamento dell'ipotesi così come spiegata dai precedenti interventi dei professori Luciano Vettoreto e Medardo Chiapponi: ovverosia che al direttore del nuovo dipartimento siano attribuiti compiti sostanziali di coordinamento e di managerialità riferiti a una serie di decisioni politiche che sono attribuite primariamente alle unità di ricerca e alla loro rappresentanza nel nuovo consiglio del dipartimento – con il che intende che deve essere affermato a chiare lettere che la spinta propulsiva deve venire dal basso e non dall'alto, sgombrando totalmente il campo da un'interpretazione verticistica o "piramidale" del nuovo assetto che spesso –erroneamente – è stata data nelle discussioni dello scorso anno. In tal senso si giustifica, a suo giudizio, la nomina – anziché l'elezione – del direttore del dipartimento, e si garantisce che il nuovo direttore del dipartimento non sia né una figura concorrenziale con il rettore (il che sarebbe inaccettabile) né un mero esecutore delle decisioni di vertice.

Stesso ragionamento vale per il direttore della scuola di dottorato.

Quanto alla composizione del nuovo senato accademico, ritiene, per gli stessi motivi, sia opportuno che in esso sieda una esplicita rappresentanza del personale che produce ricerca, oltre al direttore del dipartimento, e pertanto propone due possibili soluzioni:

- a) che la rappresentanza elettiva (tre espressi dalle tre facoltà) sia aumentata anche con rappresentanti eletti del dipartimento luav per la ricerca
- b) che i tre eletti non siano espressione delle facoltà – e quindi fondamentalmente della didattica – ma più genericamente del corpo docente, in quanto didatta e ricercatore allo stesso tempo.

Per inciso, ritiene sarebbe più corretto non indicare il numero e il nome delle tre facoltà a statuto, perché non si può escludere che per il futuro numero e denominazione delle facoltà cambino.

Al termine della discussione interviene nuovamente il prof. **Luciano Vettoreto**, il quale, condividendo le preoccupazioni del prof. Renato Bocchi, propone che per l'elezione dei tre componenti del senato accademico di cui all'articolo 5, comma 3, lettera h) del nuovo statuto, si richieda ai candidati di esplicitare un programma nel quale la ricerca sia un elemento determinante.

---

**Il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15,50.**

SENATO  
ACCADEMICO INTEGRATO  
DELIBERA

28 ottobre 2008 delibera n. 1 Sai/2008/Da-ai	pagina 1/19
---	-------------

**1 Presentazione proposta di modifiche allo statuto di Iuav**

Il presidente, verificata ai sensi dell'articolo 18, comma 1 dello statuto, la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il senato accademico, dichiara aperta la seduta. A tale riguardo informa il senato che non sono presenti le rappresentanze del personale tecnico e amministrativo dell'ateneo, di cui all'articolo 6, comma 3 dello statuto, in quanto le stesse non sono state elette.

Il presidente ricorda che lo statuto di Iuav attualmente in vigore è stato emanato con decreto rettorale 1 ottobre 2003, n. 2033 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 238 del 13 ottobre 2003 ed evidenzia la necessità di un adeguamento dello stesso al fine di tener conto dei mutamenti in atto nella realtà dell'ateneo.

La proposta di modifica è stata predisposta dal prof. Marco Dugato, mandatario del rettore per le attività inerenti gli affari istituzionali e presidente della commissione appositamente nominata, il quale relaziona in merito.

Il prof. Marco Dugato rileva che le modifiche proposte consentono di operare una modernizzazione dello statuto di ateneo, ponendosi nella prospettiva della recente generazione di statuti, con un testo più agile che rinvia per il dettaglio delle procedure da adottare al regolamento generale di ateneo e ai regolamenti interni.

In particolare sottolinea che tali modifiche si sono rese necessarie al fine di dare maggiore rilievo agli obiettivi strategici per l'ateneo quali l'attuazione del progetto di organizzazione delle strutture di Iuav e lo sviluppo della ricerca.

Le modifiche statutarie proposte rafforzano infatti il ruolo dell'università come luogo aperto ai contributi di tutti, dove si svolge, si promuove e si sviluppa la ricerca.

Per la prima volta viene effettivamente recepito il valore del personale non strutturato (docenti a contratto, titolari di assegno di ricerca e dottorandi) che, come il personale docente e ricercatore di ruolo, può aderire alle unità di progetto e avvalersi della struttura di servizio preposta.

Riprende la parola il presidente il quale, per semplicità di lettura e di descrizione, rileva al senato che, per effetto dell'abrogazione degli articoli 2, 13, 21-bis e 22-bis, la successione numerica e i rinvii normativi interni sono conseguentemente adeguati.

Procede quindi ad elencare ed illustrare le principali proposte di modifica al testo dello statuto di Iuav di seguito riportate:

**- l'articolo 1 Natura giuridica, finalità istituzionali, criteri di svolgimento dell'attività è così rinominato Principi fondamentali comuni**

al comma 1 dopo le parole "e di ricerca scientifica" sono inserite le parole **“L'Università IUAV, secondo lo spirito ed i principi della Costituzione, uniforma la sua azione ai principi di libertà didattica e di ricerca e di circolazione del sapere e delle conoscenze, nel rispetto del ruolo sociale della didattica universitaria e della ricerca scientifica. Promuove il merito come strumento di realizzazione dell'individuo e del principio di uguaglianza.**

**L'Università IUAV è ateneo interamente dedicato alla cultura del progetto: come conoscenza, esercizio critico e attenzione alla complessità, responsabilità sociale e innovazione”**

dopo le parole "della città e dell'ambiente costruito." sono eliminate le parole "Nell'ambito delle proprie finalità, l'Università IUAV ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile."

I commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono così modificati:

comma 2: **“L'organizzazione dell'Università IUAV, nell'unità dell'azione didattica e di ricerca, è improntata ai principi di sussidiarietà e di decentramento ed accoglie la distinzione tra attività di indirizzo e di controllo e attività di gestione.”**

comma 3: **“Alle attività di indirizzo e di controllo provvedono gli organi di governo dell'Università IUAV di cui al successivo titolo 2; alle attività di gestione provvedono il direttore amministrativo, i dirigenti e gli altri soggetti preposti alle strutture**

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO  
ACCADEMICO INTEGRATO  
DELIBERA

28 ottobre 2008 delibera n. 1 Sai/2008/Da-ai	pagina 2/19
---	-------------

**tecniche e amministrative dell'Università IUAV, di cui al successivo titolo 5**  
 comma 4: **"L'organizzazione e l'attività amministrativa, finanziaria e contabile sono finalizzate allo svolgimento dei compiti scientifici e didattici dell'Università."**  
 comma 5: **"L'organizzazione della struttura amministrativa e i criteri di gestione del personale assicurano l'individuazione delle responsabilità e la valutazione dei risultati e mirano alla qualità e all'efficienza dei servizi offerti."**  
 comma 6: **"L'attività di gestione, nel perseguire i fini istituzionali, è retta da criteri di economicità, efficienza, efficacia, trasparenza, pubblicità, semplificazione ed è ispirata al metodo della programmazione e del controllo di gestione."**  
 il comma 8 è rinumerato in comma 7  
 il comma 9 è rinumerato in comma 8 e dopo le parole "di monitoraggio e di documentazione" sono inserite le parole **" , ai fini di promuovere una cultura dell'autovalutazione."**  
 - **l'articolo 2 Ordinamento della didattica è abrogato**  
 - **l'articolo 3 Capacità giuridica ed esercizio dell'autonomia funzionale è rinumerato in articolo 2**  
 al comma 3: dopo le parole "provvede, in particolare," sono eliminate le parole "a norma della legge 19 novembre 1990, n. 341, articolo 6" e sono inserite le parole **"sulla base della vigente legislazione"**.  
 E' analogamente modificato il comma 4.  
 - **l'articolo 4 Individuazione degli organi di governo dell'Università IUAV è rinumerato e rinominato in articolo 3 Organi dell'Università IUAV**  
 è inserito il **comma 2 "Sono organi di controllo interno e di valutazione delle attività, il collegio dei revisori dei conti ed il nucleo di valutazione di cui ai successivi Titoli 7 e 8."**  
 - **l'articolo 5 Il rettore è rinumerato in articolo 4**  
 al comma 1 lettera a) dopo le parole "il consiglio di amministrazione e" sono inserite le parole **" , per quanto di competenza,"**;  
 alla lettera b) dopo le parole "riferimento all'adozione di" sono inserite le parole **"di direttive e"**  
 la lettera d) è così modificata: **"emanare lo statuto e i regolamenti,"**  
 alla lettera e) dopo le parole "le convenzioni di ateneo" sono eliminate le parole "ed esternare ogni altro atto negoziale" e sono inserite le parole **"per quanto di sua competenza"**  
 al comma 2 dopo le parole "di assenza o di impedimento" sono inserite le parole **"Il rettore e il pro rettore possono avvalersi della facoltà di essere esonerati dall'attività didattica e d'insegnamento per il periodo del loro mandato. Inoltre, al rettore è attribuita una indennità nella misura stabilita con delibera del consiglio di amministrazione."**  
 al comma 3 dopo le parole "Il rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia, dura in carica", le parole "tre anni ed è rieleggibile" sono così modificate: **"quattro anni ed è immediatamente rieleggibile per una sola volta."**  
 Per analogia con quello del rettore la durata di tutti i mandati, sia elettivi sia di nomina, ad eccezione di quello del senato degli studenti, è modificata da tre a quattro anni.  
**Al comma 3 dopo la lettera d) è eliminato il secondo capoverso**  
 - **l'articolo 6 Il senato accademico è rinumerato in articolo 5**  
 al comma 1 lettera b) dopo le parole "di competenza di tale organo" sono eliminate le parole "sentiti le facoltà e i dipartimenti, nonché il senato degli studenti di cui al successivo articolo 8 per quanto di pertinenza di esso"  
 alla **lettera c)** le parole "dei criteri di cui alla precedente lettera b)" sono modificate in **"di criteri e indicatori"**  
 alla **lettera d)** dopo le parole "sentiti il consiglio di amministrazione, le facoltà" sono

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO  
ACCADEMICO INTEGRATO  
DELIBERA

28 ottobre 2008 delibera n. 1 Sai/2008/Da-ai	pagina 3/19
---	-------------

eliminate le parole “e i dipartimenti” e sono inserite le parole “, **il dipartimento IUAV per la ricerca e la scuola di dottorato**”

alla lettera h) sono eliminate le parole “, sentiti, rispettivamente, le facoltà ed i dipartimenti” alla lettera m) sono eliminate le parole “di cui al precedente articolo 3, commi 2 e 3”

al comma 3 la lettera d) è così modificata: “**il direttore del dipartimento IUAV per la ricerca**” e viene inserita la **lettera e) “il direttore della scuola di dottorato;”**.

Sono conseguentemente modificate le lettere e) e f) in **f) e g)**.

E’ inoltre inserita la **lettera h) “tre membri eletti tra i professori e i ricercatori di ruolo di cui uno eletto dai professori e ricercatori della facoltà di architettura, uno eletto dai professori e ricercatori della facoltà di design e arti e uno eletto dai professori e ricercatori della facoltà di pianificazione del territorio.”**

Inoltre al comma 3 dopo le parole “comma 2.” sono eliminate le parole “**Il senato accademico dura in carica tre anni.**” e dopo le parole “a titolo consultivo in rappresentanza” sono eliminate le parole “**degli studenti iscritti presso l’Università IUAV e**” e le parole “possono essere rispettivamente confermati e rieletti.” sono modificate in “**immediatamente rieletti una sola volta.**” Di seguito sono inserite le parole: “**I mandati dei membri del senato accademico di cui alle precedenti lettere b), d), e) e f) si concludono con il mandato del rettore tenuto conto anche di quanto disposto dal successivo articolo 27, comma 3.**”

- **articolo 7 Il consiglio di amministrazione** è rinumerato in **articolo 6**

al comma 3 lettera d) le parole “sentite le facoltà” sono eliminate e sono inserite le parole “**su proposta del rettore**”.

Al comma 3 il penultimo capoverso è così modificato: “**I mandati dei membri del consiglio di amministrazione di cui alla precedente lettera d) si concludono con il mandato del rettore tenuto conto anche di quanto disposto dal successivo articolo 27, comma 3.**”

- **articolo 9 Individuazione delle strutture didattiche e di ricerca dell’Università IUAV** è rinumerato in **articolo 8**

al comma 1 le parole “articolata in facoltà e in dipartimenti” sono modificate in “**articolata in facoltà, in una scuola di dottorato e in un dipartimento di ateneo per la ricerca.**”

al comma 3 le parole “dei dipartimenti già istituiti” sono così modificate: “**delle strutture di ricerca istituite**”

i commi 5 e 6 sono abrogati

- **articolo 10 La facoltà** è rinumerato in **articolo 9**

- viene inserito il seguente **articolo 10 La scuola di dottorato**

**“1. La scuola di dottorato ha lo scopo di promuovere, organizzare e gestire tutte le attività relative ai corsi di dottorato di ricerca istituiti presso l’Università IUAV.**

**2. Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola. Il direttore rappresenta la scuola nei rapporti interni ed esterni, coordina e sovrintende alle attività della scuola e presiede il consiglio.**

**3. Il direttore della scuola è nominato dal rettore tra i professori di ruolo di prima fascia, sentito il consiglio della scuola stessa, dura in carica quattro anni e il suo mandato coincide con quello del rettore tenuto conto anche di quanto disposto dal successivo articolo 27, comma 3.**

**4. Le procedure per il funzionamento del scuola sono fissate dal regolamento di cui al successivo articolo 20, comma 4.**

**5. L’ateneo costituisce e garantisce un’adeguata struttura di supporto amministrativo e tecnico allo svolgimento delle attività della scuola.”**

- **l’articolo 11 Il dipartimento** è rinominato in **Il dipartimento Iuav per la ricerca** ed è così modificato:

**“1. Il dipartimento promuove, coordina e organizza le attività di ricerca dell’Università IUAV, anche in relazione al progetto didattico e formativo dell’ateneo. A tale riguardo,**

il segretario	il presidente
---------------	---------------

28 ottobre 2008 delibera n. 1 Sai/2008/Da-ai	pagina 4/19
---	-------------

predisporre il piano triennale della ricerca e le sue rimodulazioni annuali che sono approvati dal senato accademico, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente o ricercatore e del diritto di questi di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, ove non partecipi a programmi di ricerca comuni.

Il dipartimento, sulla base delle linee di indirizzo del senato accademico, opera per unità di progetto. Ad esso compete individuare le attività e i progetti di ricerca di ateneo a cui dare attuazione, nonché promuovere le attività di ricerca individuali meritevoli di essere sostenute da risorse a tale scopo destinate dal senato accademico.

Al dipartimento aderiscono i professori e i ricercatori di ruolo, nonché i professori e i ricercatori a contratto che intendano operare in unità di progetto al fine di promuovere e sviluppare un'attività o un progetto di ricerca.

Il dipartimento riconosce il valore primario delle attività svolte dai dottorandi di ricerca e dagli assegnisti di ricerca e ne favorisce la partecipazione alle unità di progetto e l'accesso alle strutture e all'organizzazione della ricerca.

2. Sono organi del dipartimento: il direttore, il consiglio e la giunta.

3. Il direttore del dipartimento è designato dal senato accademico, su proposta del rettore, tra i professori di ruolo di prima fascia che hanno aderito al dipartimento, svolge funzioni di coordinamento delle attività e delle unità di progetto, dura in carica quattro anni e il suo mandato coincide con quello del rettore tenuto conto anche di quanto disposto dall'articolo 27, comma 3.

4. Le procedure per il funzionamento del dipartimento sono fissate dal regolamento di cui al successivo articolo 20, comma 4.

5. L'ateneo costituisce e garantisce un'adeguata struttura di supporto amministrativo e tecnico allo svolgimento dell'attività di ricerca."

- **Titolo 5 Organi di garanzia:** è abrogato. La successione numerica degli articoli seguenti è conseguentemente adeguata

- **l'articolo 17 individuazione degli organi e delle strutture dotati di autonomia amministrativa, finanziaria** è rinumerato in **articolo 23**

al comma 1: il testo della **lettera b)** è modificato in "**alla scuola di dottorato**", il testo della **lettera c)** è modificato in "**al dipartimento IUAV per la ricerca**" e alla **lettera d)** sono eliminate le parole "ai centri interdipartimentali di ricerca di cui al precedente articolo 9, comma 6,";

- **l'articolo 18 Modifiche allo statuto** è rinumerato in **articolo 24**

al comma 1 le parole "sentite le facoltà e i dipartimenti" sono modificate in "**sentite le facoltà**" e al secondo capoverso le parole "Le facoltà ed i dipartimenti" sono così modificate e integrate: "**Le facoltà, la scuola di dottorato e il dipartimento IUAV per la ricerca**"

- **l'articolo 20 Entrata in vigore dello statuto e delle modifiche di esso** è rinumerato in **articolo 26**

il comma 3 è abrogato

- **l'articolo 21 Inizio dell'anno accademico e di decorrenza dei mandati** è rinumerato in **articolo 27**

è inserito il comma 3 "**Qualora, per qualunque causa, i mandati di cui ai precedenti articoli 4, comma 2, 6, comma 3, lettera d), 10, comma 3 e 11, comma 3 cessino prima della loro scadenza, i nuovi mandati scadono comunque alla conclusione del mandato del rettore che li ha nominati.**"

- **l'articolo 21-bis Attività didattica del rettore:** è abrogato

- **l'articolo 22-bis Assistenti di ruolo e professori incaricati:** è abrogato.

Il presidente, al termine della relazione, dà lettura del testo dello statuto Iuav emanato con decreto rettorale 1 ottobre 2003, n. 2033 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 238 del 13 ottobre 2003, che sulla base della proposta presentata risulta

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO  
ACCADEMICO INTEGRATO  
DELIBERA

28 ottobre 2008 delibera n. 1 Sai/2008/Da-ai	pagina 5/19
---	-------------

modificato come di seguito riportato.

**Statuto dell'Università Iuav di Venezia**

**Titolo 1 - Principi Generali**

**Articolo 1 - Principi fondamentali comuni**

1. L'Università Iuav di Venezia, di seguito denominata "Università Iuav", istituzione dotata di personalità giuridica che non persegue scopi di lucro, è sede primaria di istruzione e formazione universitaria e di ricerca scientifica.

L'Università Iuav, secondo lo spirito ed i principi della Costituzione, uniforma la sua azione ai principi di libertà didattica e di ricerca e di circolazione del sapere e delle conoscenze, nel rispetto del ruolo sociale della didattica universitaria e della ricerca scientifica. Promuove il merito come strumento di realizzazione dell'individuo e del principio di uguaglianza.

L'Università Iuav è ateneo interamente dedicato alla cultura del progetto: come conoscenza, esercizio critico e attenzione alla complessità, responsabilità sociale e innovazione, con il fine di promuovere il progresso delle discipline dell'architettura e delle arti, del disegno industriale, della pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale, della storia e della conservazione del patrimonio architettonico, della città e dell'ambiente costruito.

2. L'organizzazione dell'Università Iuav, nell'unità dell'azione didattica e di ricerca, è improntata ai principi di sussidiarietà e di decentramento ed accoglie la distinzione tra attività di indirizzo e di controllo e attività di gestione.

3. Alle attività di indirizzo e di controllo provvedono gli organi di governo dell'Università Iuav di cui al successivo titolo 2; alle attività di gestione provvedono il direttore amministrativo, i dirigenti e gli altri soggetti preposti alle strutture tecniche e amministrative dell'Università Iuav, di cui al successivo titolo 5.

4. L'organizzazione e l'attività amministrativa, finanziaria e contabile sono finalizzate allo svolgimento dei compiti scientifici e didattici dell'Università.

5. L'organizzazione della struttura amministrativa e i criteri di gestione del personale assicurano l'individuazione delle responsabilità e la valutazione dei risultati e mirano alla qualità e all'efficienza dei servizi offerti.

6. L'attività di gestione, nel perseguire i fini istituzionali, è retta da criteri di economicità, efficienza, efficacia, trasparenza, pubblicità, semplificazione ed è ispirata al metodo della programmazione e del controllo di gestione.

7. La gestione finanziaria dell'Università Iuav corrisponde ai principi di annualità, integralità, pubblicità, universalità, di riferimento pluriennale, di individuazione dei responsabili della spesa.

8. L'Università Iuav valuta le condizioni di qualità, efficacia ed efficienza delle attività didattiche e di ricerca e delle attività gestionali prestate dalle proprie strutture e organizza a tal fine adeguati servizi di monitoraggio e di documentazione, ai fini di promuovere una cultura dell'autovalutazione.

**Articolo 2 - Capacità giuridica ed esercizio dell'autonomia funzionale**

1. Nel rispetto dei principi generali regolanti la propria autonomia funzionale, l'Università Iuav, ferma restando l'esclusione di qualunque scopo di lucro, ha piena capacità di diritto pubblico e privato, che esplica nei modi e secondo le forme previsti dall'ordinamento vigente. L'Università Iuav, in particolare, è legittimata a porre in essere ogni atto negoziale, anche a titolo oneroso, idoneo al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ivi compresi gli atti di costituzione o di adesione ad organismi associativi e consortili, nonché di costituzione e di partecipazione a fondazioni e a società di capitali, sia in Italia che all'estero, secondo quanto stabilito dallo statuto circa la competenza degli organi all'adozione delle relative deliberazioni, in ordine ai criteri di valutazione dei rischi economici e finanziari ad essi connessi, nonché dei margini di ammissibilità di tali rischi e in ordine alle procedure per la validità di dette deliberazioni.

2. L'Università Iuav, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, secondo quanto

il segretario	il presidente
---------------	---------------

28 ottobre 2008 delibera n. 1 Sai/2008/Da-ai	pagina 6/19
---	-------------

previsto al comma 1, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali, nonché svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di terzi.

**3.** L'Università IUAV provvede, in particolare, sulla base della vigente legislazione, e secondo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a livello locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, alla realizzazione, gestione e fornitura di servizi integrativi, culturali, ricreativi, di assistenza, di orientamento, di formazione e di aggiornamento professionale nell'interesse di tutte le componenti operanti al proprio interno, nonché di utenze esterne, fatte salve le attribuzioni e le competenze di altre Istituzioni pubbliche al riguardo.

**4.** L'Università IUAV provvede, altresì, ai sensi della vigente legislazione, ad istituire servizi sociali di interesse dei propri dipendenti e a favorire le attività culturali, ricreative, sportive e di tempo libero di essi con apporto di adeguate risorse strutturali, finanziarie e di personale.

## **Titolo 2 - Organi di Governo**

### **Articolo 3 - Organi dell'Università IUAV)**

**1.** Sono organi di governo dell'Università IUAV: il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione e il senato degli studenti.

**2.** Sono organi di controllo interno e di valutazione delle attività: il collegio dei revisori dei conti ed il nucleo di valutazione di cui ai successivi Titoli 7 e 8.

### **Articolo 4 - Il rettore**

**1.** Il rettore rappresenta l'Università IUAV ad ogni effetto di legge.

Spetta al rettore:

- a)** convocare e presiedere il senato accademico e il consiglio di amministrazione e, per quanto di competenza, provvedere alla esecuzione delle relative deliberazioni;
- b)** vigilare su tutte le strutture ed i servizi dell'Università IUAV, con particolare riferimento all'adozione di direttive e criteri organizzativi che assicurino l'individuazione delle responsabilità dirigenziali e l'efficienza della gestione;
- c)** curare l'osservanza di tutte le norme generali concernenti l'ordinamento universitario, ivi comprese quelle sullo stato giuridico del personale docente e non docente;
- d)** emanare lo statuto e i regolamenti;
- e)** stipulare i contratti e le convenzioni di ateneo, per quanto di sua competenza;
- f)** presentare al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di seguito denominato Ministro, le relazioni periodiche ed i piani previsti per legge;
- g)** predisporre annualmente una relazione sull'attività dell'ateneo;
- h)** provvedere, in via provvisoria, con proprio decreto, in casi straordinari di necessità e di urgenza, anche in materie di attribuzione di altri organi dell'Università IUAV a norma di legge o di statuto, salvo ratifica, entro sessanta giorni dall'emanazione del relativo atto, da parte dell'organo competente;
- i)** esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario e dallo statuto.

**2.** Il rettore nomina un pro rettore, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che lo supplisce in tutte le funzioni da lui esercitate nei casi di assenza o di impedimento. Il rettore e il pro rettore possono avvalersi della facoltà di essere esonerati dall'attività didattica e d'insegnamento per il periodo del loro mandato. Inoltre, al rettore è attribuita una indennità nella misura stabilita con delibera del consiglio di amministrazione.

Il rettore può delegare le funzioni di cui al comma 1, lettere b), c) ed e) ad altri professori di ruolo di prima fascia; può, altresì, con riferimento ad attività di propria pertinenza, dar mandato per il relativo svolgimento, a docenti dell'Università IUAV.

**3.** Il rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia, dura in carica quattro anni ed è immediatamente rieleggibile per una sola volta.

il segretario	il presidente
---------------	---------------

<p><b>28 ottobre 2008</b> delibera n. 1 Sai/2008/Da-ai</p>	<p>pagina 7/19</p>
--	--------------------

L'elettorato attivo è costituito:

- a) da tutti i professori di ruolo di prima e di seconda fascia;
- b) dai ricercatori;
- c) dal personale tecnico ed amministrativo;
- d) dai rappresentanti degli studenti negli organi di governo e negli organi delle strutture didattiche dell'Università IUAV.

Il voto espresso dalla componente di cui al presente comma, lettera c), è pesato, rispetto a quello dei professori di ruolo e dei ricercatori, secondo criteri fissati dal regolamento generale di ateneo, di cui al successivo articolo 20, comma 2.

Il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni.

In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti.

È eletto chi riporta il maggior numero di voti.

In caso di parità è eletto il candidato più anziano nel ruolo.

Il rettore è nominato con decreto del Ministro.

**Articolo 5 - Il senato accademico**

1. Il senato accademico esercita tutti i poteri di indirizzo, di programmazione, coordinamento e controllo sull'esercizio attuativo dell'autonomia funzionale dell'Università IUAV, nonché sovrintende alla gestione dello stesso ove specifiche attribuzioni non siano riservate espressamente ad altri organi a norma di legge o di statuto.

Spetta in particolare al senato accademico:

- a) coordinare le attività delle strutture didattiche e di ricerca;
- b) determinare i criteri per la ripartizione e l'utilizzazione delle risorse di personale e finanziarie tra le strutture didattiche e di ricerca e le strutture tecniche e amministrative, inoltrando a tal fine motivate proposte al consiglio di amministrazione per le deliberazioni di competenza di tale organo;
- c) ripartire, sulla base di criteri e indicatori [...] e nell'ambito delle compatibilità di bilancio le risorse finanziarie tra le facoltà, e su proposta delle medesime i posti di ruolo del personale docente e ricercatore;
- d) deliberare il regolamento generale di ateneo di cui al successivo articolo 20, comma 2, e le relative modifiche, sentiti il consiglio di amministrazione, le facoltà, il dipartimento IUAV per la ricerca e la scuola di dottorato, nonché il senato degli studenti per quanto di pertinenza di esso;
- e) esprimere parere obbligatorio sul regolamento degli studenti di cui al successivo articolo 20, comma 3;
- f) deliberare il regolamento didattico di ateneo di cui al successivo articolo 21, comma 2, su proposta delle strutture didattiche indicate al successivo articolo 9, sentito il senato degli studenti;
- g) approvare le richieste in ordine all'istituzione di nuove facoltà, di nuovi corsi e scuole ai sensi della vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici universitari, sentiti le facoltà e il senato degli studenti;
- h) determinare i criteri e le modalità applicative per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle attività didattiche e di ricerca;
- i) definire i criteri di principio per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle attività gestionali;
- l) approvare le relazioni periodiche ed i piani previsti per legge da inoltrare al Ministro;
- m) approvare gli accordi quadro in ordine alle attività di collaborazione con soggetti esterni;
- n) deliberare l'istituzione di eventuali organi con funzioni consultive e con durata temporanea o permanente, fissandone le relative competenze;
- o) esprimere parere obbligatorio sul regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al successivo articolo 16 e sulle modifiche dello stesso, sul bilancio, sui contratti e sulle convenzioni e su ogni questione di attribuzione del consiglio di

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

SENATO  
ACCADEMICO INTEGRATO  
DELIBERA

28 ottobre 2008 delibera n. 1 Sai/2008/Da-ai	pagina 8/19
---	-------------

amministrazione che importi valutazione nel merito di attività didattiche e di ricerca, nonché sui provvedimenti disciplinari;

**p)** esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario.

**2.** Il senato accademico è convocato dal rettore, che lo presiede, in via ordinaria almeno ogni tre mesi, di cui una volta un mese prima dell'inizio di ogni anno accademico per approvare gli indirizzi generali del piano annuale di attività dell'Università IUAV e per fornire i necessari pareri conseguenti al consiglio di amministrazione, e, in via straordinaria, quando occorra, ovvero quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.

Le procedure per il funzionamento del senato accademico sono fissate dal regolamento generale di ateneo di cui al successivo articolo 20, comma 2.

**3.** Il senato accademico è composto da:

- a)** il rettore;
- b)** il pro rettore;
- c)** i presidi di facoltà;
- d)** il direttore del dipartimento IUAV per la ricerca;
- e)** il direttore della scuola di dottorato;
- f)** due docenti nominati dal rettore tra i suoi delegati o mandatari di cui al precedente articolo 4, comma 2;
- g)** una rappresentanza degli studenti iscritti all'ateneo, in numero corrispondente a quello dei presidi di facoltà, assicurando la rappresentanza di ciascuna facoltà.
- h)** tre membri eletti tra i professori e i ricercatori di ruolo di cui uno eletto dai professori e ricercatori della facoltà di architettura, uno eletto dai professori e ricercatori della facoltà di design e arti e uno eletto dai professori e ricercatori della facoltà di pianificazione del territorio.

Partecipano, inoltre, al senato accademico, a titolo consultivo e senza che la presenza concorra alla formazione del numero legale, il direttore amministrativo con funzione di segretario ed una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo.

La rappresentanza degli studenti è designata dal senato degli studenti nel proprio ambito. I criteri di individuazione della rappresentanza del personale tecnico e amministrativo e le relative procedure di elettorato sono fissati dal regolamento generale di ateneo di cui al successivo articolo 20, comma 2.

I membri di esso presenti a titolo consultivo in rappresentanza [...] del personale tecnico e amministrativo possono essere immediatamente rieletti una sola volta.

I mandati dei membri del senato accademico di cui alle precedenti lettere b), d), e) e f) si concludono con il mandato del rettore tenuto conto anche di quanto disposto dal successivo articolo 27, comma 3.

I membri del senato accademico sono nominati con decreto del rettore.

#### **Articolo 6 - Il consiglio di amministrazione**

**1.** Il consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'Università IUAV, nonché del personale tecnico e amministrativo, fatti salvi i poteri di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali il presente statuto attribuisce autonomia finanziaria e di spesa a norma del successivo articolo 23.

Il consiglio di amministrazione rende esecutivi, nell'ambito delle compatibilità di bilancio, gli indirizzi programmatici definiti dal senato accademico.

Per tutte le questioni che comportino valutazione nel merito di attività didattiche e di ricerca, il consiglio di amministrazione deve sentire il senato accademico, nonché il senato degli studenti per quanto di pertinenza di esso.

Spetta, inoltre, al consiglio di amministrazione:

- a)** deliberare il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO  
ACCADEMICO INTEGRATO  
DELIBERA

<b>28 ottobre 2008</b> delibera n. 1 Sai/2008/Da-ai	pagina <b>9/19</b>
--	--------------------

al successivo articolo 22, e le relative modifiche, sentito il senato accademico secondo quanto previsto dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, articolo 7, comma 9;

**b)** deliberare, sentito il senato accademico, il bilancio di previsione ed approvare il rendiconto consuntivo;

**c)** esercitare la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Università IUAV;

**d)** destinare le risorse e sovrintendere al funzionamento delle strutture tecniche e amministrative di dell'Università IUAV;

**e)** approvare, sentito il senato accademico, i contratti e le convenzioni e deliberare in merito ad ogni altro atto negoziale che comporti impegno di spesa, fatti salvi i poteri espressamente riservati al senato accademico ai sensi del precedente articolo 5, comma 1, lettera m), e agli organi ed alle strutture di cui al successivo articolo 23;

**f)** modificare l'organico di ateneo entro le linee determinate dal senato accademico;

**g)** attribuire e revocare l'incarico di direttore amministrativo, su proposta del rettore;

**h)** attribuire e revocare le funzioni dirigenziali su proposta del direttore amministrativo;

**i)** esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario, dal presente statuto o da norme negoziali.

Le procedure per la convocazione ed il funzionamento del consiglio di amministrazione sono fissate dal regolamento generale di ateneo di cui al successivo articolo 20, comma 2.

**2.** Il consiglio di amministrazione è composto da:

- a)** il rettore;
- b)** il pro rettore;
- c)** il direttore amministrativo con funzioni di segretario;
- d)** due esperti designati dal senato accademico su proposta del rettore;
- e)** un esperto designato dal senato degli studenti;
- f)** uno studente designato dal senato degli studenti nel proprio ambito.

Gli esperti di cui alla precedenti lettere d) ed e) sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva almeno triennale attraverso l'esercizio di attività di amministrazione, direzione, controllo o consulenza, ovvero svolto funzioni dirigenziali presso organismi pubblici o privati, anche sovranazionali o internazionali. Essi non possono essere docenti o dipendenti o studenti dell'Università IUAV, né avere con questo contratti in corso o liti pendenti.

Partecipano, inoltre, al consiglio di amministrazione, a titolo consultivo e senza che la presenza concorra alla formazione del numero legale, rappresentanti di soggetti pubblici e privati che abbiano contribuito e si impegnino a contribuire per il periodo di durata in carica del consiglio stesso al bilancio dell'Università IUAV con erogazione di fondi non finalizzati allo svolgimento di specifiche attività didattiche o di ricerca, da individuare con deliberazione del senato accademico.

I criteri di individuazione degli esperti indicati alle precedenti lettere d) ed e) sono fissati dal regolamento generale di ateneo di cui al successivo articolo 20, comma 2.

I mandati dei membri del consiglio di amministrazione di cui alla precedente lettera d) si concludono con il mandato del rettore tenuto conto anche di quanto disposto dal successivo articolo 27, comma 3.

I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore.

**Articolo 7 - Il senato degli studenti**

**1.** Il senato degli studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti degli organi e delle strutture di cui al precedente titolo 2 e al successivo titolo 3 relativamente alla tutela degli interessi degli iscritti presso l'Università IUAV.

Spetta, in particolare, al senato degli studenti:

- a)** deliberare il regolamento degli studenti di cui al successivo articolo 20, comma 3, sentito il senato accademico, nonché le relative modifiche;
- b)** esprimere parere obbligatorio su questioni comunque attinenti all'attuazione dei principi

il segretario	il presidente
---------------	---------------

<p><b>28 ottobre 2008</b> delibera n. 1 Sai/2008/Da-ai</p>	<p>pagina <b>10/19</b></p>
--	----------------------------

della vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici universitari e del diritto allo studio, alla organizzazione dei servizi didattici, anche complementari, e di ogni altro servizio fornito dall'Università IUAV nell'interesse della componente studentesca;

c) eleggere, nel proprio ambito, il presidente e il responsabile amministrativo, le rappresentanze negli organi di governo e nelle strutture didattiche, comprese quelle nella commissione didattica paritetica di cui al successivo articolo 9, comma 2.

Sulle questioni indicate alla precedente lettera b), il senato degli studenti può avanzare proposte agli organi competenti per l'effettuazione di indagini conoscitive e di verifica.

Il senato degli studenti adotta, altresì, le regole generali da applicare presso l'Università IUAV per le attività formative di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, articolo 6, comma 1, lettera c), che sono approvate, per quanto di rispettiva competenza, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, e delibera in ordine alla programmazione attuativa, all'organizzazione ed alla gestione delle stesse.

2. Il senato degli studenti si compone di trenta membri eletti tra gli iscritti ai corsi di laurea e ai corsi di laurea specialistica presso l'Università IUAV di cui almeno tre per ogni facoltà.

I criteri di ripartizione dei membri da eleggere in misura proporzionale al numero degli iscritti presso ciascuna facoltà, le modalità di elezione di essi, nonché quelle di convocazione e di funzionamento del senato degli studenti sono stabiliti dal regolamento degli studenti di cui al successivo articolo 20, comma 3.

Il presidente ed il responsabile amministrativo, nonché tutti i rappresentanti degli studenti in altri organi dell'Università IUAV, sono nominati con decreto del rettore.

Il senato degli studenti dura in carica due anni.

### **Titolo 3 - Strutture didattiche e di ricerca**

#### **Articolo 8 - Individuazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Università IUAV**

1. Per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche e di ricerca l'Università IUAV è articolata in facoltà, in una scuola di dottorato e in un dipartimento di ateneo per la ricerca.

2. L'attività didattica dell'Università IUAV si esplica attraverso i corsi e le scuole previsti dalla vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici universitari.

3. L'elenco delle facoltà, dei corsi, delle scuole e delle strutture di ricerca istituite presso l'Università IUAV è contenuto nell'allegata tabella A, le cui modifiche non rientrano tra quelle contemplate al successivo articolo 24.

4. Nell'osservanza di quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di sviluppo e programmazione del sistema universitario, in attuazione della legge 9 maggio 1989, n. 168, articolo 2, comma 1, lettera a), le modalità per la richiesta di istituzione di nuove strutture didattiche sono fissate dal regolamento generale di ateneo di cui al successivo articolo 20, comma 2.

#### **Articolo 9 - La facoltà**

1. La facoltà è la struttura didattica di appartenenza per i docenti e i ricercatori.

Spetta alla facoltà:

a) procedere alla chiamata dei professori di ruolo, da esercitare sulla base del principio del consiglio ristretto a categorie non inferiori a quelle dei chiamandi, sentiti i direttori dei corsi di studio di cui al successivo comma 6 e i dipartimenti, limitatamente alle discipline di cui ciascuno di essi si compone;

b) indirizzare e coordinare le attività didattiche di propria competenza;

c) programmare e destinare le risorse didattiche di sua pertinenza nell'ambito delle deliberazioni assunte al riguardo dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione a norma dei precedenti articoli 5, comma 1, lettera b), e 6, comma 1, lettera d);

d) determinare la distribuzione dei compiti e del carico didattico dei professori di ruolo e dei ricercatori, nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli, nonché autorizzare gli stessi alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca presso organismi scientifici, in Italia ed all'estero;

e) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sulle modifiche del presente statuto,

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

SENATO  
ACCADEMICO INTEGRATO  
DELIBERA

<b>28 ottobre 2008</b> delibera n. 1 Sai/2008/Da-ai	pagina <b>11/19</b>
--	---------------------

di cui al successivo articolo 24;

**f)** avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio circa quanto previsto ai precedenti articoli 5, comma 1, lettere b), c), d) ed e) e 6, comma 1, lettera a).

Per le deliberazioni relative alle precedenti lettere b), c) ed f) la facoltà deve obbligatoriamente acquisire il parere del senato degli studenti a norma del precedente articolo 7, comma 1.

**2.** Sono organi della facoltà: il preside, il consiglio di facoltà e la commissione didattica paritetica di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

**3.** Il preside rappresenta la facoltà, ne convoca e presiede il consiglio, vigila sull'organizzazione e sulla gestione delle attività didattiche che fanno capo ad essa.

Il preside designa un vice preside, il quale lo supplisce in caso di impedimento o di assenza e può essere coadiuvato da un consiglio di presidenza composto dai direttori dei corsi di studio di cui al successivo comma 6 e il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento di facoltà di cui al successivo articolo 20, comma 4.

Il preside viene eletto dal consiglio di facoltà tra i professori di ruolo di prima fascia, è nominato con decreto del rettore, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il preside è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procede col sistema di ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti; risulta eletto il candidato che riporti il maggior numero di voti.

In caso di parità è eletto il candidato più anziano nel ruolo.

**4.** Il consiglio di facoltà delibera sulle materie di competenza della facoltà come individuate al precedente comma 1.

Esso è convocato dal preside in via ordinaria ogni due mesi e in via straordinaria quando occorra, ovvero ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

Le procedure per il funzionamento del consiglio di facoltà sono fissate dal regolamento di facoltà di cui al successivo articolo 20, comma 4.

Il consiglio di facoltà è composto:

**a)** dai professori di ruolo e fuori ruolo della facoltà;

**b)** dai ricercatori della facoltà;

**c)** dai professori a contratto;

**d)** da una rappresentanza degli studenti iscritti alla facoltà.

I professori fuori ruolo e i professori a contratto non concorrono alla formazione del numero legale.

I professori a contratto non partecipano al consiglio di facoltà convocato per l'elezione del preside e per deliberare nelle materie di cui alle lettere a) e d) del precedente comma 1 e in tutti i casi che li riguardino.

Partecipano, inoltre, al consiglio di facoltà, a titolo consultivo e senza che la presenza concorra alla formazione del numero legale, ove non appartengano già alla facoltà, i professori supplenti.

La rappresentanza indicata alla precedente lettera d) è designata dal senato degli studenti nel proprio ambito, secondo i criteri fissati dal regolamento degli studenti di cui al successivo articolo 20, comma 3, e, comunque in numero almeno pari a quello dei corsi di laurea attivati presso la facoltà.

**5.** La commissione didattica paritetica di cui al precedente comma 2 è composta da un minimo di tre ad un massimo di sei docenti designati dal consiglio della facoltà e da un minimo di tre ad un massimo di sei studenti individuati dal senato degli studenti ai sensi del precedente articolo 7, comma 1, lettera c). La commissione è nominata con decreto del rettore e il mandato dei docenti coincide con il mandato del preside, quello degli studenti coincide, ai sensi del comma 2 del predetto articolo 7, con quello del senato degli studenti.

**6.** La facoltà è la struttura didattica organizzata secondo quanto previsto dal rispettivo regolamento di cui al successivo articolo 20, comma 4, fatti salvi i principi posti al

il segretario	il presidente
---------------	---------------

<p><b>28 ottobre 2008</b> delibera n. 1 Sai/2008/Da-ai</p>	<p>pagina <b>12/19</b></p>
--	----------------------------

precedente articolo 1, comma 2 e 3 di esso. Con riguardo alla lettera b) del precedente comma 1, il regolamento su indicato deve prevedere di affidare ciascun corso di studio che si svolge presso la facoltà ad un direttore a cui spettano compiti di istruzione e coordinamento inerenti i predetti corsi. Il direttore può essere coadiuvato da una giunta eletta dal consiglio di facoltà. Il direttore è designato dal consiglio di facoltà, su proposta del preside, e nominato con decreto del rettore.

**Articolo 10 - La scuola di dottorato**

1. La scuola di dottorato ha lo scopo di promuovere, organizzare e gestire tutte le attività relative ai corsi di dottorato di ricerca istituiti presso l'Università IUAV.
2. Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola. Il direttore rappresenta la scuola nei rapporti interni ed esterni, coordina e sovrintende alle attività della scuola e presiede il consiglio.
3. Il direttore della scuola è nominato dal rettore tra i professori di ruolo di prima fascia, sentito il consiglio della scuola stessa, dura in carica quattro anni e il suo mandato coincide con quello del rettore tenuto conto anche di quanto disposto dal successivo articolo 27, comma 3.
4. Le procedure per il funzionamento della scuola sono fissate dal regolamento di cui al successivo articolo 20, comma 4.
5. L'ateneo costituisce e garantisce un'adeguata struttura di supporto amministrativo e tecnico allo svolgimento delle attività della scuola.

**Articolo 11 - Il dipartimento IUAV per la ricerca**

1. Il dipartimento promuove, coordina e organizza le attività di ricerca dell'Università IUAV, anche in relazione al progetto didattico e formativo dell'ateneo. A tale riguardo, predispone il piano triennale della ricerca e le sue rimodulazioni annuali che sono approvati dal senato accademico, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente o ricercatore e del diritto di questi di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, ove non partecipi a programmi di ricerca comuni.

Il dipartimento, sulla base delle linee di indirizzo del senato accademico, opera per unità di progetto. Ad esso compete individuare le attività e i progetti di ricerca di ateneo a cui dare attuazione, nonché promuovere le attività di ricerca individuali meritevoli di essere sostenute da risorse a tale scopo destinate dal senato accademico.

Al dipartimento aderiscono i professori e i ricercatori di ruolo, nonché i professori e i ricercatori a contratto che intendano operare in unità di progetto al fine di promuovere e sviluppare un'attività o un progetto di ricerca.

Il dipartimento riconosce il valore primario delle attività svolte dai dottorandi di ricerca e dagli assegnisti di ricerca e ne favorisce la partecipazione alle unità di progetto e l'accesso alle strutture e all'organizzazione della ricerca.

2. Sono organi del dipartimento: il direttore, il consiglio e la giunta.
3. Il direttore del dipartimento è designato dal senato accademico, su proposta del rettore, tra i professori di ruolo di prima fascia che hanno aderito al dipartimento, svolge funzioni di coordinamento delle attività e delle unità di progetto, dura in carica quattro anni e il suo mandato coincide con quello del rettore tenuto conto anche di quanto disposto dall'articolo 27, comma 3.
4. Le procedure per il funzionamento del dipartimento sono fissate dal regolamento di cui al successivo articolo 20, comma 4.
5. L'ateneo costituisce e garantisce un'adeguata struttura di supporto amministrativo e tecnico allo svolgimento dell'attività di ricerca.

**Titolo 4 - Contratti per la didattica**

**Articolo 12 - Contratti di insegnamento**

1. L'Università IUAV, per rispondere a comprovate esigenze didattiche, può attribuire, su proposta delle facoltà, ad esperti esterni di adeguata qualificazione scientifica o professionale incarichi di insegnamento per la copertura di corsi, anche integrativi, già

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

<p><b>28 ottobre 2008</b> delibera n. 1 Sai/2008/Da-ai</p>	<p>pagina <b>13/19</b></p>
--	----------------------------

attivati o da attivare.

2. I corsi previsti al precedente comma sono affidati con contratto di diritto privato a termine, che non configura in alcun modo rapporti di lavoro subordinato, e sono sostenuti con fondi del bilancio d'ateneo anche provenienti da terzi.

**Articolo 13 - Contratti di collaborazione didattica**

1. In caso di comprovate esigenze didattiche le facoltà possono proporre l'attivazione di incarichi di collaborazione per l'espletamento di attività integrative o strumentali, qualora non sia possibile sopperire alle attività in questione con personale interno.

2. Le collaborazioni previste al precedente comma sono assegnate attraverso concorso e regolate da contratto di diritto privato a termine, di opera o di opere, che non configura in alcun modo rapporti di lavoro subordinato.

3. I dipartimenti per le attività di cui al comma 1 possono conferire borse di studio di durata almeno annuale finalizzati alla formazione di giovani laureati.

4. Le procedure per l'assegnazione dei contratti e delle borse di studio sono definite con deliberazione del consiglio di amministrazione sentito il senato accademico.

5. I contratti e le borse di studio di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono sostenuti con fondi del bilancio di ateneo anche provenienti da terzi.

**Titolo 5 - Strutture tecniche e amministrative**

**Articolo 14 - Individuazione e criteri di funzionamento delle strutture tecniche e amministrative di IUAV**

1. Le strutture tecniche e amministrative dell'Università IUAV, in conformità con i criteri indicati al precedente articolo 1, commi 6, 7 e 8, sono organizzate per divisioni e aree, che si articolano in servizi. Il relativo organigramma, nonché le modalità attuative di questo, sono definite dal regolamento generale di ateneo di cui al successivo articolo 20, comma 2. I responsabili delle divisioni e delle aree riferiscono al rettore, nonché al direttore amministrativo per quanto di rispettiva attribuzione.

2. Allo scopo di fornire adeguato supporto tecnico e amministrativo agli organi di governo e alle strutture didattiche e di ricerca, come individuati ai precedenti titoli 2 e 3, per questioni gestionali di particolare complessità e di interesse generale, il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico o del direttore amministrativo, può deliberare la costituzione di centri di servizio speciali, da sottoporre alle dirette dipendenze del rettore o del direttore amministrativo, definendone le relative funzioni, le modalità operative e la durata.

L'attivazione di detti centri, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Università IUAV, non deve comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

**Articolo 15 - Sistema bibliotecario e documentale di ateneo**

1. La biblioteca centrale d'ateneo e tutte le altre strutture bibliotecarie e documentali dell'Università IUAV costituiscono il sistema bibliotecario e documentale d'ateneo che persegue le finalità di promuovere e sviluppare, in forme integrate e coordinate, le attività di acquisizione, trattamento, conservazione, produzione e diffusione dell'informazione bibliografica e documentale, di supporto alle attività didattiche e di ricerca svolte presso l'Università IUAV.

2. Le modalità organizzative e funzionali del sistema bibliotecario e documentale d'ateneo sono stabilite da apposito regolamento, parte integrante del regolamento generale d'ateneo, di cui al successivo articolo 20 comma 2.

**Titolo 6 - Amministrazione**

**Articolo 16 - Il direttore amministrativo**

1. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, ad un dirigente, dotato di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, dell'Università IUAV, o di altra istituzione universitaria, ovvero di altra pubblica amministrazione previo nulla osta da parte di questa; l'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile.

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

SENATO  
ACCADEMICO INTEGRATO  
DELIBERA

<p><b>28 ottobre 2008</b> delibera n. 1 Sai/2008/Da-ai</p>	<p>pagina <b>14/19</b></p>
--	----------------------------

2. Se entro un congruo termine, da stimare in rapporto all'esigenza di corrispondere ai principi di cui al precedente articolo 1, commi 6, 7 e 8, a partire dal momento in cui occorra provvedere al conferimento dell'incarico indicato al precedente comma 1, non risulti possibile seguire i criteri ivi previsti, l'incarico stesso è attribuito a persona che abbia svolto attività in organismi pubblici o privati, anche sovranazionali o internazionali, con esperienza almeno quinquennale in funzioni dirigenziali; nel caso l'incarico è conferito con contratto di diritto privato, ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta.

3. La revoca dell'incarico di direttore amministrativo è disposta con atto motivato del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, previa contestazione all'interessato, per gravi irregolarità o inefficienza nello svolgimento delle funzioni connesse all'incarico stesso.

4. Il direttore amministrativo:

- a) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici in conformità con le direttive impartite dal consiglio di amministrazione e pone in essere gli atti di gestione del personale;
- b) formula proposte al rettore, anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di competenza degli organi di governo dell'Università IUAV;
- c) cura l'attuazione dei programmi definiti dagli organi sopraindicati;
- d) è responsabile del funzionamento della amministrazione e ne risponde nei confronti di tali organi;
- e) sovrintende all'attività delle strutture tecniche e amministrative;
- f) opera, sulla base di specifiche deleghe, conferitegli dal consiglio di amministrazione, per l'assunzione di impegni, nonché per l'indizione e l'aggiudicazione di gare;
- g) verifica e coordina l'attività dei dirigenti.

**Articolo 17 - La dirigenza**

1. Ai dirigenti competono la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, la gestione del personale e l'esercizio della funzione di controllo di esso, l'adozione, se delegata, degli atti che impegnano l'ateneo verso l'esterno.

2. I dirigenti sono responsabili dei risultati dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi prefissati, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

3. Le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della didattica e della ricerca.

4. Le funzioni di dirigente sono attribuite a tempo determinato e con possibilità di rinnovo dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore amministrativo, a dipendenti di ruolo in possesso di specifica qualificazione; per obiettive esigenze di servizio dette funzioni possono essere attribuite a dipendenti non in possesso di qualifica dirigenziale nel rispetto dei criteri posti dalla vigente disciplina legislativa al riguardo.

5. Nell'impossibilità di provvedere con personale dell'ateneo ai sensi del precedente comma 4, la funzione di dirigente può, in via eccezionale, qualora la disciplina contrattuale in materia lo consenta, esser ricoperta mediante contratto di diritto privato di durata non superiore a tre anni rinnovabile una sola volta.

Le funzioni di cui al presente comma possono essere attribuite ad esperti di adeguata qualificazione, con esperienza acquisita nell'esercizio di funzioni dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni o in organismi privati di analoga complessità, conseguendo riconosciuti e apprezzabili risultati.

6. La revoca delle funzioni dirigenziali è disposta dal consiglio di amministrazione con atto motivato, previa contestazione all'interessato.

7. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso indetto dall'Università IUAV, ovvero per corso-concorso organizzato anche tra più atenei sulla base di appositi accordi, per il tramite di scuole di alta formazione riconosciute dal Ministero per la funzione pubblica.

8. I requisiti per l'accesso alla qualifica indicata al precedente comma, i procedimenti di

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

28 ottobre 2008 delibera n. 1 Sai/2008/Da-ai	pagina 15/19
---	--------------

selezione, nonché le modalità di composizione delle commissioni giudicatrici sono fissate dal regolamento generale di ateneo di cui al successivo articolo 20, comma 2.

**Titolo 7 - Organi di consulenza e di controllo**

**Articolo 18 - Il collegio dei revisori dei conti**

1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo indipendente di consulenza e di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa dell'Università IUAV; i compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono fissate dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al successivo articolo 22.
2. Il collegio è composto da tre revisori effettivi, iscritti nel Registro dei revisori contabili e due supplenti, designati dal consiglio di amministrazione tra esperti amministrativo-contabili, su proposta del rettore e da questi nominati con proprio decreto. Tra i revisori effettivi uno è nominato tra i dirigenti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e uno in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. Il collegio è regolarmente costituito con la presenza di tre componenti effettivi o supplenti che siano.
4. Il collegio dura in carica quattro anni finanziari; il mandato conferito ai suoi componenti è rinnovabile.

**Titolo 8 - Valutazione delle attività**

**Articolo 19 - Il nucleo di valutazione di ateneo**

1. L'Università IUAV adotta, ai sensi della vigente disciplina, un sistema di valutazione interna delle attività di formazione (didattiche e di orientamento) e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e della gestione amministrativa, verificandone, anche mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, la produttività, nonché l'efficacia e l'efficienza dei relativi servizi, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Le funzioni di cui al precedente comma sono svolte dal nucleo di valutazione di ateneo. Il nucleo determina le metodologie per la valutazione delle attività didattiche, di ricerca, di diritto allo studio e di gestione amministrativa che si svolgono presso dell'Università IUAV, nonché i relativi parametri di riferimento, curandone l'opportuno adeguamento con cadenza almeno annuale.  
Il nucleo trasmette i risultati della propria attività agli organi di governo e di gestione dell'ateneo.  
L'Università IUAV assicura al nucleo autonomia operativa, diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari all'espletamento di dette funzioni, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti prodotti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.  
Il nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmette un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e al Comitato Nazionale per la valutazione del sistema universitario, unitamente alle informazioni e ai dati che a detto Comitato il nucleo è tenuto a comunicare a norma di legge.
3. Il nucleo è costituito da cinque componenti di cui almeno due scelti tra studiosi ed esperti, anche in campo non accademico, di comprovata competenza e professionalità in materia di procedure di valutazione e di controlli di gestione.
4. I componenti il nucleo di cui al precedente comma sono nominati con delibera del consiglio di amministrazione su proposta del rettore d'intesa con il direttore amministrativo. Il consiglio designa altresì tra detti componenti il presidente del nucleo.
5. Il nucleo, nella composizione di cui al precedente comma 3, è costituito con decreto del rettore e dura in carica quattro anni accademici. Il mandato conferito ai suoi componenti è rinnovabile.
6. L'Università IUAV assicura al nucleo il supporto tecnico e amministrativo secondo le procedure previste a riguardo dal regolamento generale di ateneo.

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO  
ACCADEMICO INTEGRATO  
DELIBERA

28 ottobre 2008 delibera n. 1 Sai/2008/Da-ai	pagina 16/19
---	--------------

**Titolo 9 - Autonomia regolamentare**

**Articolo 20 - Regolamenti di organizzazione**

1. L'organizzazione dell'Università IUAV è disciplinata, in subordine alle norme generali del vigente ordinamento universitario e a quelle poste dallo statuto:

- a) dal regolamento generale di ateneo;
- b) dal regolamento degli studenti;
- c) dai regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca di cui al precedente titolo 3.

2. Il regolamento generale di ateneo fissa tutte le norme relative all'organizzazione e alle procedure di funzionamento degli organi di governo di cui al precedente titolo 2, ai criteri di organizzazione delle strutture didattiche e di ricerca di cui al precedente titolo 3, nonché l'organigramma e le modalità attuative delle strutture tecniche e amministrative di cui al precedente titolo 5.

Esso fissa, altresì, le procedure di elezione degli organi di ogni ordine e grado dell'Università IUAV e delle rappresentanze in essi presenti, salvo quanto previsto al successivo comma 3.

Il regolamento generale di ateneo è deliberato dal senato accademico, a norma del precedente articolo 5, comma 1, lettera d), ed emanato dal rettore con proprio decreto, espletate le procedure e decorsi i termini di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, articolo 6, commi 6, 9, 10 e 11.

3. Il regolamento degli studenti fissa i criteri e le modalità di elezione, convocazione e funzionamento relativi al senato degli studenti di cui al precedente articolo 7, nonché quelli relativi alla partecipazione delle rappresentanze studentesche negli altri organi di ogni ordine e grado dell'Università IUAV, nei quali per legge o per statuto sia prevista la presenza di detta rappresentanza.

Esso è deliberato dal senato degli studenti, a norma del precedente articolo 7, comma 1, lettera a), sentito il senato accademico, ed è emanato dal rettore con proprio decreto, espletate le procedure e trascorsi i termini indicati al precedente comma 2 del presente articolo.

4. I regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca di cui al precedente titolo 3 disciplinano, nell'ambito delle attribuzioni e delle competenze di ciascuna di esse e nel rispetto delle norme poste al riguardo dal regolamento generale di ateneo di cui al precedente comma 2, l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture alle quali si riferiscono.

Essi sono deliberati dai consigli di dette strutture, secondo quanto stabilito ai precedenti articoli 9, 10 e 11 ed emanati con decreto del rettore, previo controllo da parte del senato accademico nella forma della richiesta motivata di riesame.

**Articolo 21 - Regolamenti degli ordinamenti didattici**

1. L'ordinamento degli studi dei corsi e delle scuole istituiti presso l'Università IUAV ai sensi della vigente legislazione sono disciplinati, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, rispettivamente:

- a) dal regolamento didattico di ateneo;
- b) dai regolamenti didattici dei corsi di studio.

2. Il regolamento didattico di ateneo è deliberato dal senato accademico, a norma del precedente articolo 5, comma 1, lettera e), ed è emanato con decreto del rettore con le modalità previste dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, articolo 11, comma 1.

3. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono deliberati, in conformità con i principi posti dal regolamento didattico di ateneo di cui al precedente comma 2, dal senato accademico, su proposta delle competenti strutture didattiche in cui detti corsi si svolgono, previo parere delle commissioni paritetiche di cui al precedente articolo 9, comma 2, sentito il senato degli studenti.

**Articolo 22 - Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità**

1. L'esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile da parte degli organi di

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO  
ACCADEMICO INTEGRATO  
DELIBERA

<p><b>28 ottobre 2008</b> delibera n. 1 Sai/2008/Da-ai</p>	<p>pagina <b>17/19</b></p>
--	----------------------------

governo e delle strutture dell'Università IUAV, cui a norma del successivo articolo 23 sono demandate le relative attribuzioni e competenze, è disciplinato dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Esso è emanato con decreto del rettore dell'Università IUAV, su deliberazione del consiglio di amministrazione, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 6, comma 1, lettera a), nell'osservanza di quanto previsto dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, articolo 7, commi 8 e 9.

2. Il regolamento di ateneo di cui al precedente comma 1 può derogare alle norme del vigente ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, rispettandone comunque i relativi principi.

**Articolo 23 - Individuazione degli organi e delle strutture dotati di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile**

1. Nei limiti e con le modalità di esercizio previsti dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al precedente articolo 22 è attribuita autonomia amministrativa, finanziaria e di spesa:

- a) alle facoltà;
- b) alla scuola di dottorato;
- c) al dipartimento IUAV per la ricerca;
- d) alle divisioni e alle aree di cui al precedente articolo 14, comma 1, nonché ai centri di servizio speciale di cui allo stesso articolo comma 2, previa delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

**Titolo 10 - Norme finali, transitorie ed abrogative**

**Articolo 24 - Modifiche dello statuto**

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del senato accademico, integrato dal direttore amministrativo e da due membri per ciascuna delle rappresentanze di cui al precedente articolo 5, comma 3, secondo capoverso, designate al loro interno dalle rappresentanze stesse, con le procedure di cui all'articolo 6, commi 9, 10 e 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sentite le facoltà, nonché, per quanto di sua pertinenza, il senato degli studenti.

Le facoltà, la scuola di dottorato e il dipartimento IUAV per la ricerca, nonché, per quanto di sua pertinenza, il senato degli studenti possono sottoporre al senato accademico proposte di modifica del presente statuto.

**Articolo 25 - Emanazione dello statuto e delle modifiche di esso**

1. Lo statuto, nonché le relative modifiche, sono emanati con decreto del rettore dell'Università IUAV ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, articolo 6, commi 9 e 10.

**Articolo 26 - Entrata in vigore dello statuto e delle modifiche di esso**

1. Lo statuto entra in vigore alla data di emanazione del decreto del rettore emesso ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, articolo 16, comma 2.

Le modifiche allo stesso entrano in vigore alla data di emanazione del relativo decreto del rettore di cui al precedente articolo 25, comma 1.

2. Entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche dello statuto, ai sensi di quanto previsto al precedente comma 1, gli organi di governo dell'Università IUAV e quelli delle strutture didattiche e di ricerca di cui ai precedenti titoli 2 e 3, nonché il consiglio di amministrazione deliberano le modifiche dei regolamenti di rispettiva competenza di cui al precedente titolo 9 al fine del necessario adeguamento dei relativi dispositivi alle modifiche statutarie stesse.

**Articolo 27 - Inizio dell'anno accademico e di decorrenza dei mandati**

1. L'anno accademico ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

2. Tutti i mandati relativi agli organi di governo ed a quelli delle strutture didattiche e di ricerca di cui ai precedenti titoli 2 e 3 [...] hanno decorrenza con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui i mandati stessi risultano conferiti a norma delle disposizioni poste al riguardo dallo statuto.

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

SENATO  
ACCADEMICO INTEGRATO  
DELIBERA

<p><b>28 ottobre 2008</b> delibera n. 1 Sai/2008/Da-ai</p>	<p>pagina <b>18/19</b></p>
--	----------------------------

3. Qualora, per qualunque causa, i mandati di cui ai precedenti articoli 4, comma 2, 6, comma 3, lettera d), 10, comma 3 e 11, comma 3 cessino prima della loro scadenza, i nuovi mandati scadono comunque alla conclusione del mandato del rettore che li ha nominati.

**Articolo 28 - Validità delle deliberazioni degli organi collegiali**

1. L'adunanza degli organi collegiali è valida quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti aventi voto deliberativo, salvo deroghe che possono esser previste al riguardo dal regolamento generale di ateneo di cui al precedente articolo 20, comma 2.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, tranne che sia altrimenti disposto a norma di legge o di statuto.

3. Gli assenti aventi diritto a voto deliberativo che abbiano prodotto giustificazione scritta tempestivamente non concorrono alla determinazione del numero legale.

**Articolo 29 - Pubblicità delle deliberazioni**

1. È garantito a chiunque ne abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi all'attività dell'Università IUAV a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 23 e seguenti, secondo le modalità da questa sancite.

**Articolo 30 - Incompatibilità ed assenze**

1. Nessuno può assumere più di un mandato negli organi di ogni ordine e grado, salvo ne sia membro di diritto a norma di legge o di statuto, fatte salve le eccezioni previste dallo statuto stesso.

2. Chiunque non partecipi per più di tre volte consecutive alle adunanze degli organi di cui è membro, per elezione o nomina, senza giustificazione decade dal mandato rivestito.

**Articolo 31 - Tempo pieno**

1. Per l'espletamento delle cariche e dei mandati in tutti gli organi di ogni ordine e grado debbono rispettarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di osservanza del tempo pieno.

**Articolo 32 - Poteri d'ordinanza**

1. I presidi di facoltà ed i direttori di dipartimento provvedono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, in via provvisoria, in casi straordinari di necessità e di urgenza, con proprio decreto, anche in materia di competenza di altri organi delle relative strutture didattiche e scientifiche a norma del presente statuto, salvo ratifica, entro sessanta giorni dall'emanazione dell'atto in questione, dell'organo competente.

**Articolo 33 - Norma abrogativa**

1. In attuazione dell'articolo 33, ultimo comma della Costituzione, fatti salvi i principi stabiliti dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché quelli che si desumono dalla legislazione vigente in materia di ordinamenti didattici universitari, di diritto allo studio, di stato giuridico e di trattamento economico del personale, con l'entrata in vigore dello statuto, sono abrogate, con riferimento alla disciplina dell'esercizio dell'autonomia funzionale dell'Università IUAV, tutte le disposizioni incompatibili con detti principi, nonché con le norme da esso poste.

Il presidente avvia la discussione nella quale intervengono i professori **Matelda Reho, Agostino Cappelli, Luciano Vettoretto, Alberto Ferlenga, Domenico Patassini, Medardo Chiapponi e Renato Bocchi**, le cui osservazioni sono riportate nel verbale della seduta, nonché il prof. **Giancarlo Carnevale** il quale dichiara di non condividere quanto disposto dall'articolo 11, comma 3 del nuovo statuto in merito alla nomina del direttore del dipartimento luav per la ricerca. Ritiene infatti che tale carica debba essere elettiva e che l'elettorato attivo e passivo debba essere costituito dai docenti responsabili delle unità di progetto, così come per l'elezione dei componenti della giunta del dipartimento.

Interviene inoltre il sig. **Panagiotis Voulgaris**, il quale esprime il proprio voto contrario sulle modifiche all'articolo 11, in quanto ritiene che la carica di direttore del dipartimento debba essere elettiva.

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

SENATO  
ACCADEMICO INTEGRATO  
DELIBERA

Il presidente chiede al senato di esprimersi in merito.

<b>28 ottobre 2008</b> delibera n. 1 Sai/2008/Da-ai	pagina <b>19/19</b>
--	---------------------

**Il senato accademico, integrato ai sensi dell'articolo 18, comma 1 dello statuto, udita la relazione del presidente e del mandatario del rettore per le attività inerenti gli affari istituzionali e dopo ampia e approfondita discussione, delibera a maggioranza di approvare lo statuto di luav secondo lo schema sopra riportato, con il voto contrario del prof. Giancarlo Carnevale e dei signori Marta Montevecchi e Panagiotis Voulgaris sulle modifiche proposte all'articolo 11 (Il dipartimento IUAV per la ricerca). Con riferimento all'articolo 5 (Il senato accademico) comma 3, lettera h) e tenuto conto degli interventi nell'ambito della discussione, il senato accademico unanimemente precisa che:**

- le candidature sono da intendersi come candidature di ateneo e i programmi elettorali devono esplicitare le misure che si intendono adottare per lo sviluppo della ricerca;
- i tre membri sono eletti in collegi distinti.

il segretario	il presidente
---------------	---------------